

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6 / 2019

OGGETTO: SALDO E STRALCIO: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

La Legge di Bilancio 2019 prevede il saldo e stralcio di parte dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dagli omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali da parte delle sole persone fisiche nonché dalle attività di cui all'articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per effetto della misura fiscale in parola, queste somme risulteranno dovute solo in parte in ragione della difficoltà economica del debitore che deve essere attestata dall'Isee. Possono godere dell'agevolazione, infatti, solo i contribuenti che versano in condizioni di “grave e comprovata difficoltà economica”.

La misura riguarda, inoltre, solo tributi e contributi dichiarati e non versati. Risulta, dunque, esclusa qualsiasi forma di sanatoria ai sensi della misura in commento per l'evasione fiscale e contributiva tout court.

Somme da versare per perfezionare lo stralcio

I contribuenti per aderire all'istituto saranno chiamati a versare le somme affidate all'Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

- al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;
- al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;
- al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500 e non superiore a euro 20.000;

sarà necessario versare, inoltre, le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112/99, a titolo di aggio sulle somme a lui affidate e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione all'istituto in disamina, la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono estinguere i debiti definibili versando le somme previste, in misura pari al 10 per cento fermo restando le somme da corrispondere a titolo di aggio da riscossione e di rimborso delle spese.

Come effettuare i pagamenti dovuti

Per aderire al «Saldo e stralcio» i contribuenti interessati dovranno versare gli importi dovuti in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate pari a: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per effetto del rinvio ai commi 12, 14, 14 – bis e 18 dell'art. 3 del DL n. 119/2018 ad opera della Finanziaria 2019 il pagamento può essere effettuato:

- Mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- Mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della Riscossione.
- Presso gli sportelli dell'Agente della Riscossione. In tal caso le somme dovute possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In caso di mancato, intempestivo, insufficiente pagamento degli importi dovuti (anche solo di una delle rate precedentemente specificate) la definizione non si perfeziona e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'istituto.

Il ritardo non superiore a 5 giorni nel pagamento delle somme dovute, ovvero il c.d. lieve inadempimento, non determina l'inefficacia della definizione e non implica il versamento di ulteriori interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 18/01/2019

**SERAFINELLI BANNETTA
E ASSOCIATI**